CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERSELLI

Norme in materia di patrocinio degli assicurati e dei danneggiati nelle pratiche assicurative e di risarcimento dei danni

Presentata il 9 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggi in Italia tutti gli esperti in infortunistica ed assicurativi – avvocati, medici legali, ingegneri, geometri e periti – sono fiduciari di una o più compagnie di assicurazione.

Per questo motivo, i danneggiati da sinistro stradale, o, comunque, coloro che debbono farsi assistere contro le compagnie di assicurazione, non possono richiedere l'intervento di avvocati, di medici legali o di tecnici che siano indipendenti e che li difendano in modo incondizionato e totale: essi debbono farsi patrocinare da professionisti legati da stretti vincoli economici, ideologici e di solidarietà profonda con la controparte.

È evidente che la tutela prestata da questi professionisti ai danneggiati è molto limitata e solo secondo le direttive generali volute dalle compagnie assicurative: è una « mezza assistenza », a mezzo servizio, poiché il professionista tiene sempre bene presente che non può rendersi infedele e comunque scontentare il suo potente cliente principale, che è la compagnia di assicurazione.

La medesima cosa avviene per i consulenti tecnici e i medici legali d'ufficio, nominati dai giudici nelle cause civili e penali, aventi per oggetto incidenti stradali o errori medici, ove, alla fine, l'obbligo di pagare spetta ad una compagnia di assi-

curazione: anche in questo caso il giudice è consapevole di nominare un consulente che è già consulente di compagnie di assicurazione alle quali egli è, quindi, legato strettamente sia dal punto di vista economico sia da quello professionale.

Anche in questo caso perciò ci troviamo di fronte ad un consulente d'ufficio « a mezzo servizio », prestato al giudice dalla parte che deve pagare.

Questa situazione è sotto gli occhi di tutti: è una situazione di intollerabile ingiustizia per i danneggiati. Ciò non solo provoca le iniquità più oscene per i lesi nei casi concreti, ma, soprattutto, ha creato in questi anni e continua a creare un'unica cultura giuridica, medico-legale e tecnica, unilaterale a favore delle compagnie di assicurazione e contro i danneggiati e gli assicurati; cultura che viene poi confusa con « scienza » e che influisce profondamente anche sulla magistratura e sullo stesso legislatore.

Infatti, ogni giorno gli avvocati, i medici legali, i professori universitari e i tecnici, legati alle compagnie di assicurazione, scrivono libri ed articoli, effettuano convegni e studi, esclusivamente contro il valore dell'uomo e contro i diritti dei danneggiati e degli assicurati, col solo intento di ridurre drasticamente i risarcimenti pagati dalle assicurazioni.

Se si scorre il fiume di scritti di questi ultimi venti anni, è ricerca destinata al fallimento voler rinvenire, non tanto libri, ma neppure meri articoli, che abbiano per scopo una indagine e una tesi a favore dell'uomo, sia in campo medico-legale, sia in campo giuridico.

Mancando, perciò, un qualsiasi polo dottrinario dei danneggiati o dei consumatori, dei quali nessuno si interessa e che nessuno veramente difende, è ovvio che la pressione dottrinaria, tambureggiante ed esperta delle assicurazioni, effettuata con mezzi economici illimitati, pian piano abbia preso il sopravvento sull'intero mondo del diritto e della medicina legale: perciò gli insegnamenti delle compagnie costituiscono oggi l'unica ed assoluta cultura giuridica anche per i magistrati, che li applicano come verità rivelata, senza vaglio critico né di equità, né di aderenza ai fondamentali princìpi del diritto.

Invero, è stato creato dalle compagnie assicurative un clima ideologico unilaterale ed assoluto, in cui ogni più estemporanea e folle loro teoria, nel giro di pochi mesi, diviene quasi un « vangelo », applicato da tutti (medici legali, avvocati e giudici) con l'uniformità e la precisione riservate alle leggi dello Stato; mentre, dall'altro lato, tutto il mondo del diritto (avvocati e giudici) e della medicina legale non prende in considerazione (neppure per contestarla) qualsiasi tesi a favore dei danneggiati, anche la più giusta, provata e fondata. Come sempre avviene quando ci si trova di fronte ad una dittatura ideologica, ogni forma di dissenso è opera del « maligno », infame ed illecita: va subito seppellita, senza esaminarla, perché eretica, e il suo autore va stigmatizzato, isolato e, possibilmente, punito. Questo è forse l'aspetto più grave dell'assenza di professionisti esperti fedeli solo ai danneggiati e agli assicurati.

È evidente che tale stato di cose non può più essere tollerato.

È necessario invocare dal Parlamento una legge che imponga quella che dovrebbe essere una norma deontologica primaria per qualsiasi professionista, cioè che i professionisti – gli avvocati, i medici legali e i tecnici – che lavorano per una compagnia di assicurazione, non possano assistere i danneggiati e gli assicurati e non possano svolgere le funzioni di consulenti tecnici e di medici legali d'ufficio.

Tale norma non solo porrà fine a tante vergognose ingiustizie contro i danneggiati nei casi singoli, ma, soprattutto, creerà una controcultura (a favore dei danneggiati e degli assicurati), che potrà opporsi all'imperversare ideologico dei fiduciari delle compagnie assicurative e che potrà far giungere al legislatore e al giudice anche la voce della povera gente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto divieto agli avvocati e procuratori legali, ai medici legali e ai tecnici che prestano la propria opera in favore di una compagnia assicurativa, di assistere, sotto qualsiasi forma, i soggetti che siano stati danneggiati e gli assicurati, nonché di espletare le funzioni di consulenti d'ufficio nelle cause avanti l'autorità giudiziaria o di terzo arbitro nelle pratiche arbitrali.

ART. 2.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da un mese a sei mesi e con la sospensione per non meno di tre anni dalle funzioni di consulente tecnico d'ufficio.

ART. 3.

1. La consulenza d'ufficio o l'arbitrato, espletati in violazione della presente legge, sono nulli.

2. È salvo in ogni caso il diritto dei soggetti che siano stati danneggiati e degli assicurati al risarcimento dei danni sofferti per la violazione di quanto previsto dall'articolo 1 da parte degli avvocati e procuratori legali, dei medici legali e dei tecnici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3470
Lire 500